



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 2.5.2019 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto ed di diritto della decisione la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 6260/2017 R.G.

TRA

Forino Carmine, rappresentato e difeso dall'avv. Lo Sapio Lucio e domiciliato come in atti

Ricorrente

I.N.P.S., in persona del Irpt, rapp. e dif. e domiciliato come in atti

Resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicato in epigrafe agiva in questa sede per sentire condannare parte resistente alla liquidazione delle somme trattenute dal mese di maggio 2013 sulla propria pensione per la somma di € 17.914,00 relativa a n. 53 mensilità, oltre interessi e risarcimento danni.

Costitutosi in giudizio, l'Inps eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, con istanza di chiamata in causa del terzo.

La causa era assegnata allo scrivente in ottemperanza del decreto del Presidente del Tribunale n. 143-18, avente a oggetto la variazione tabellare per la formazione dell'ottavo ruolo.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.

È fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione.



Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13 (T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti), tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle aventi ad oggetto gli elementi integrativi ed accessori nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento, rilevando, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto alla pensione di un certo ammontare (Cass. 28/05/2007 n. 12349; Cass. 23 giugno 1993 n. 6952; Cass. 2 agosto 1989 n. 3568; Cass. 22 aprile 1988 n. 3134; Cass. 3 dicembre 1987 n. 9020).

Ex adverso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia a oggetto una domanda con la quale si chieda l'accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza (Cassazione, Sezioni Unite, del 15 novembre 2018, n. 29396; Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 21 febbraio 2018, n. 4237, Cassazione, Sezioni Unite nn. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017).

Ebbene, nel caso in esame - incontestato tra le parti e risultante dalla documentazione in atti che la prestazione pensionistica per cui è causa rientra nella Gestione Dipendenti Pubblici e che il giudizio non involge questioni inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro del ricorrente - si impone quindi la dichiarazione di difetto di giurisdizione.

Compensate le spese di lite essendo la pronuncia su questione pregiudiziale e non di rigetto nel merito.

P.Q.M.

Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito appartenendo questa al giudice tributario;
- compensa i compensi di lite.

Nola, 2.5.2019

Il Giudice del Lavoro



Dott. Francesco Fucci

